



**Federazione Regionale degli Ordini dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili d'Abruzzo**

Lanciano, 27 luglio 2020

Alla C.A.

dei Presidenti ODCEC d'Abruzzo

LORO SEDI

OGGETTO: L.R. 10/2020 art.2 – Avviso pubblico fondo perduto - Proposta integrazioni FAQ concordata con l'Assessorato Regionale di competenza

Gentile Presidente,

come sai, in questi ultimi giorni la Federazione Regionale degli ODCEC d'Abruzzo ha attivato un confronto costruttivo con il Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo e con l'Assessore competente Mauro Febbo, volto a superare alcune delle criticità emerse e prontamente segnalate da alcuni nostri colleghi, inerenti l'applicazione della L.R. n. 10/2020 art. 2 - Avviso pubblico "fondo perduto".

Oltre alla proroga dei termini di apertura del bando ed alla ammissibilità dei professionisti al fondo perduto, nel primo pomeriggio di oggi abbiamo avuto riscontro anche ad alcune ulteriori richieste di chiarimento, che sono riepilogate nelle allegate FAQ.

Non essendovi i tempi utili per una loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, ti chiedo di provvedere, con urgenza, alla loro divulgazione in favore degli iscritti.

Superando la concitazione legata alla ormai prossima apertura del bando, sono certo che ciascun Collega potrà cogliere l'importanza del lavoro fin qui svolto, che rappresenta un importante segnale di costruttiva collaborazione tra la nostra categoria e le Istituzioni Regionali.

Saluto tutti con cordialità.

Il Presidente
Federazione Regionale degli Ordini dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili d'Abruzzo
dr. Giancarlo Talone



L.R. 10/2020 art.2 – Avviso pubblico fondo perduto

Proposta integrazioni FAQ concordata con l'Assessorato di competenza

- 1) **DOMANDA:** *Una ditta individuale (persona fisica) in contabilità semplificata, iscritta al registro imprese, esercente attività di ristorazione, ai fini dei limiti reddituali è considerata impresa (e quindi deve rispettare il limite massimo di un milione di euro di ricavi) o lavoratore autonomo (con limite di 120.000 euro di compensi)?*

RISPOSTA: Sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del bando soggiacciono al limite di fatturato di 1.000.000 di euro le imprese che abbiano conseguito ricavi, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R.. Al contrario il limite di 120.000 euro è riservato ai soggetti con compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo decreto. Pertanto, la ditta individuale, conseguendo ricavi di cui all'art. 85 è da considerarsi "impresa". Saranno considerati, dunque, "lavoratori autonomi" i soli soggetti esercenti arti e professioni.

- 2) **DOMANDA:** *Una ditta individuale (persona fisica) in contabilità semplificata, iscritta al registro imprese, esercente attività di ristorazione, ai fini della determinazione del contributo minimo spettante è considerata impresa (con minimale pari a 1.000 euro) o lavoratore autonomo (con minimale pari a 750 euro)?*

RISPOSTA: Sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del bando, l'importo minimo del contributo previsto, pari ad euro 750,00, è riservato esclusivamente ai "lavoratori autonomi" che sulla base di quanto disposto dall'Articolo 5 del medesimo bando, sono i soggetti con compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR. Pertanto, la ditta individuale, conseguendo ricavi di cui all'art. 85 è da considerarsi "impresa" ed il contributo minimo previsto dalla disposizione normativa è pari ad euro 1.000,00

- 3) **DOMANDA:** *Nel caso in cui il richiedente sia un professionista che abbia i requisiti richiesti dal bando per l'attestazione di cui all'allegato B, può attestare i propri dati reddituali?*

RISPOSTA: il professionista "abilitato" può attestare i propri dati.

- 4) **DOMANDA:** *Nell'ultimo rigo della domanda (Allegato A) viene richiesta l'indicazione della data, a quale data si riferisce?*

RISPOSTA: la data da indicare è quella della compilazione della domanda che deve essere compresa tra la data di pubblicazione degli allegati e quella di presentazione della domanda.



Federazione Regionale degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d'Abruzzo

- 5) **DOMANDA:** *Un'impresa ha aperto la Partita iva a marzo 2019, iniziando la propria attività (con comunicazione in CCIAA) a giugno 2019. Sulla base del comma 3 dell'art. 5 l'importo del contributo spettante è calcolato sulla base dei ricavi o compensi del mese di aprile 2019 o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o compensi dalla data di avvio dell'attività sino al mese di marzo 2020?*

RISPOSTA:

Per attività avviata si intende quella per la quale sia stata acquisita la partita IVA (vedi FAQ n. 14 del 20/07/2020 e successive). Pertanto, l'importo del contributo spettante, nel caso prospettato, è calcolato sulla base dei ricavi o dei compensi del mese di aprile 2019 e quindi è pari a zero.

- 6) **DOMANDA:** *Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del bando, ai fini della verifica della riduzione di almeno 1/3 dell'ammontare dei ricavi o compensi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, si devono confrontare i due valori considerando esclusivamente il fatturato inteso come previsto dal D.P.R. 633/72?*

RISPOSTA: a circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2020 ha chiarito che sono da considerare le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese.

Oltre alle operazioni soggette a IVA sono, naturalmente, incluse anche le cessioni e prestazioni non imponibili e/o esenti. Inoltre, con la precedente circolare n. 9/2020, l'Agenzia ha implicitamente ricompreso nella nozione di fatturato le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

In definitiva, ai fini della valutazione dell'accesso al contributo, non è rilevante tanto il volume d'affari (determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72) quanto l'effettuazione di una cessione di beni o prestazione di servizi, ancorché non rilevante in campo IVA.

A ciò si aggiunga, sulla base della FAQ n. 2 del 24/07/2020, che devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di emissione aprile 2019 e aprile 2020.